

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE I.C.S. INSIEME CI SIAMO APS

Art. 1. Costituzione – Denominazione – Sede - Durata

1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, un'associazione denominata "I.C.S. Insieme Ci Siamo APS" con sede legale in Comune di Corchiano (VT) in Piazza del bersagliere 1 in conformità al dettato dell'art. 35 del D.lgs. 117/2017 (CTS).
2. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2. (Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione "I.C.S. Insieme Ci Siamo APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità, gratuità, giustizia, apoliticità, apartiticità, laicità e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.
2. L'associazione si prefigge di sviluppare, con le proprie risorse materiali e culturali, attività atte alla promozione sociale e culturale combattendo l'esclusione e il disagio giovanile.
3. A tal fine si propone di realizzare attività che contribuiscano alla crescita culturale, civile, democratica e naturalistica della comunità giovanile del Comune di Corchiano e della Provincia di Viterbo promuovendo e valorizzando la partecipazione giovanile.
4. Le attività che si propone di svolgere in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:
 - a) servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE I.C.S. INSIEME CI SIAMO APS

- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) formazione universitaria e post-universitaria;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- j) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- k) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- l) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- m) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE I.C.S. INSIEME CI SIAMO APS

- n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - q) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
5. A titolo esemplificativo e non esaustivo le azioni si concretizzano in:
- a) Valorizzare e promuovere la cultura, l'arte e la gastronomia del territorio in cui opera;
 - b) Promuovere la partecipazione giovanile e non, nella vita sociale del territorio tramite iniziative di vario tipo;
 - c) Organizzare incontri, mostre, presentazioni di libri, concerti e ogni altra attività finalizzata alla crescita culturale della persona e della collettività;
 - d) Promuovere le buone pratiche ambientali.
6. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione alla titolarità di azioni o quote.
7. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
8. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del CTS e dei successivi decreti attuativi.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE I.C.S. INSIEME CI SIAMO APS

9. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 3 (Ammissione e numero degli associati)

1. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.
2. Il numero di soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
3. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
4. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.
5. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 4 (Diritti e doveri dei soci)

1. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. I soci hanno il diritto di:
 - a. essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione,
 - b. partecipare con diritto di voto alle assemblee;
 - c. eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
 - d. svolgere le attività comunemente concordate;
 - e. esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE I.C.S. INSIEME CI SIAMO APS

- f. di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.
- 3. I soci hanno l'obbligo di:
 - a. rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti;
 - b. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - c. versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.
- 4. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 5 (Perdita della qualità di socio)

- 1. La qualità di socio si perde:
 - a) per morte;
 - b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
 - c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
 - d) per esclusione.
- 2. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
- 3. La perdita della qualità di socio è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le motivazioni dell'interessato.
- 4. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- a) Assemblea;
- b) Consiglio direttivo;
- c) Presidente o Co-Presidenti;
- d) Organo di controllo;

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE I.C.S. INSIEME CI SIAMO APS

e) Organo revisore.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 (Assemblea)

1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti. Ogni associato ha diritto ad un voto.
3. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.
4. L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione in cui sono specificate luogo, data e ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.
6. L'Assemblea:
 - a. Nomina il presidente;
 - b. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - c. approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - d. elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
 - e. si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione e sulla rieiezione di domande di ammissione di nuovi associati;

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE I.C.S. INSIEME CI SIAMO APS

- f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h. fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
 - i. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - j. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la scissione o la fusione dell'associazione;
 - k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dallo statuto o dall'atto costitutivo alla sua competenza.
7. Per modificare lo Statuto e per deliberare lo scioglimento e la donazione del patrimonio associativo occorre la presenza di $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza.

Art. 8 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione, è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di amministrazione rimangono in carica per 2 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.
2. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti la cui competenza non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
 - a. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. predispone bilancio o rendiconto;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
 - d. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - e. provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
5. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE I.C.S. INSIEME CI SIAMO APS

Art. 9 (Presidente)

1. Il presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, e rappresenta legalmente l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.
2. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, è rieleggibile per un massimo di 3 mandati e cessa per scadenza del mandato, eventuale dimissione o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti.
5. Il Presidente convoca, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
6. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.
7. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 10(Tesoriere)

1. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
2. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 11(Segretario)

1. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE I.C.S. INSIEME CI SIAMO APS

unitamente al libro soci.

Art. 12(L'Organo di controllo)

1. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
2. L'Organo di controllo:
 - a. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - c. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.
3. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13(Revisore legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. L'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 14(Libri associativi)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - a) libro degli associati;
 - b) registro dei volontari;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE I.C.S. INSIEME CI SIAMO APS

- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- 2. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.
- 3. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

Art. 15(Risorse economiche, patrimonio sociale e bilancio di esercizio)

- 1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 2. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- 3. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
- 4. Le entrate dell'associazione sono costituite da:
 - a) quote associative degli aderenti;
 - b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.
- 5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE I.C.S. INSIEME CI SIAMO APS

6. Il patrimonio sociale è costituito da:
 - a) beni immobili e mobili;
 - b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
 - c) donazioni, lasciti o successioni;
 - d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
7. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.
8. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.
9. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
10. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 16(Volontari e personale retribuito)

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti dell'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
4. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
5. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE I.C.S. INSIEME CI SIAMO APS

6. L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 17(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dallo statuto.
2. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
3. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà interamente devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.36 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 18(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.